

Introduzione

Scopo della presente trattazione è la disamina, che non ha alcuna pretesa di completezza e di esaustività data la complessità dell'argomento e i continui mutamenti che lo caratterizzano, dei vizi del contratto, errore, dolo e violenza, capaci di inficiare la validità dello stesso con un focus sulle spinte avanguardistiche raggiunte dalla legislazione con la regolamentazione degli *smart contract*, protocolli informatici che facilitano, verificano o fanno rispettare l'esecuzione di un contratto.

La disciplina dei vizi della volontà e l'importanza loro conferita nella sistematica del Codice civile trae origine dall'esigenza di tutela della libertà negoziale, più precisamente "*della libertà di autodeterminarsi in modo consapevole nel porre in essere atti di contenuto negoziale*"¹.

Innegabile è rilevare come il contratto (disciplinato dall'articolo 1321 del Codice Civile) sia lo strumento per eccellenza di regolazione di interessi che riguardano diversi aspetti della nostra vita, da quello

¹ Rescigno P., Lipari N., *Obbligazioni, Il contratto in generale*, Volume III, Giuffrè Editore, 2007 p. 1055.

economico a quello professionale, e che attraverso di essi due o più individui riescano a trovare la più opportuna composizione dei rispettivi interessi (si pensi al classico caso della compravendita di un immobile o alla stipulazione di un contratto di lavoro).

L'importanza che il Codice Civile riserva al contratto cercando di regolamentarne ogni aspetto, sia per quanto concerne i suoi elementi essenziali che quelli accidentali, la forma, il tempo e il luogo della sua stipulazione, trova anche un riscontro nell'importanza che il Codice riserva alle possibili cause di invalidità dello stesso e dei rimedi approntati dalla legge nel caso in cui la volontà negoziale di una delle due parti sia stata alterata o coartata dall'altro contraente; il riferimento va, ovviamente, alle categorie della nullità e dell'annullamento².

Effettuata questa premessa, che appare come propedeutica al tema che si andrà a trattare, è opportuno esemplificare lo snodo del lavoro di dissertazione; nel primo capitolo, dopo una prima e necessaria ricognizione della nozione di contratto e delle categorie di vizi del consenso, precipuamente l'errore, la violenza e il dolo, si passerà nel secondo capitolo ad analizzare la tutela approntata dalla legge nel caso

2

in cui si riscontri una coartazione della volontà negoziale derivante dai sopracitati vizi.

Nel terzo e ultimo capitolo si concentrerà l'attenzione sulla figura di recente introduzione del contratto telematico e dello *smart contract*, la cui nozione è stata brevemente accennata in precedenza; ovviamente la loro regolamentazione rappresenta ancora un percorso *in fieri* che necessita di specificazioni, rettifiche e integrazioni nonché di modificazione in considerazione delle innovazioni in campo tecnologico che, soprattutto negli ultimi anni, si susseguono ad un ritmo vorticoso.

Capitolo Primo

I VIZI DEL CONSENSO: ARTICOLO 1427 CODICE CIVILE

1.1 Inquadramento generale della disciplina del contratto (articolo 1321 c.c.)

Prima di analizzare in maniera più specifica la nozione di contratto contenuta all'interno dell'articolo 1321 del Codice Civile, corre obbligo effettuare qualche riflessione preliminare sulla *ratio* dell'istituto; come già affermato nelle considerazioni introduttive, l'autonomia contrattuale è la libertà delle parti interessate di produrre, attraverso la loro concorde volontà, effetti giuridici costitutivi, regolatori o estintivi di un rapporto patrimoniale (quest'ultima espressione verrà maggiormente approfondita nel prosieguo).

Più in particolare, essa costituisce una specificazione dell'autonomia negoziale e trova un indiretto fondamento costituzionale nell'articolo 41 della Costituzione: «L'iniziativa economica privata è libera. Non

può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.»³; questo articolo, come noto, riconosce e garantisce la libertà di iniziativa economica privata ponendo come limite al suo esercizio il suo eventuale contrasto con l'utilità sociale e il nocimento che essa potrebbe arrecare interferendo con l'esercizio di diritti fondamentali.

La nozione di autonomia negoziale, infatti, pur non mostrando profili di coincidenza da un punto di vista concettuale con quella di iniziativa economica, è funzionale all'esplicazione di quest'ultima con la conseguenza che nei rapporti economici la tutela dell'una è inscindibilmente connessa alla tutela dell'altra; l'autonomia contrattuale come oramai acclarato in dottrina e in giurisprudenza si estrinseca in un duplice aspetto.

In senso negativo, essa implica che nessuno può subire interferenze non volute nella propria sfera giuridico-economica; come afferma Caringella «nessuno può essere privato dei propri beni oppure costretto ad accettare o eseguire prestazioni per effetto dell'esplicazione dell'altrui autonomia contrattuale»⁴; in sintesi, il

³ https://www.senato.it/1025?sezione=122&articolo_numero_articolo=41

⁴ Caringella F., Buffoni L., *Manuale di diritto civile*, VII Edizioni p. 727.

contratto vincola esclusivamente i soggetti che, esprimendo il loro consenso, partecipano all'accordo.

Le considerazioni sopra espresse trovano una loro chiara e nitida concretizzazione nell'articolo 1321 del Codice Civile, in virtù del quale il contratto è l'accordo con cui due o più parti costituiscono, modificano o estinguono, appunto, "tra loro" un rapporto giuridico patrimoniale; al tempo stesso, le precedenti considerazioni sono cristallizzate anche all'interno dell'articolo 1372 il quale dispone: «Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge. Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge.»⁵; si evince facilmente come la legge abbia voluto, in qualche modo, circondare di particolare protezione l'autonomia negoziale, non permettendo intrusioni di terzi che non abbiano un diretto interesse al contratto stipulato tra le parti.

In senso positivo, invece, l'autonomia contrattuale si manifesta in primo luogo nella libertà di decidere se concludere o meno il contratto, in secondo luogo nella scelta del contratto da stipulare tra i diversi contratti tipizzati dalla legge e, nel qual caso nessuno di questi

⁵ <https://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/codici/codiceCivile/articolo/1638/art-1372-efficacia-del-contratto.html>

sia idoneo a realizzare il programma che le parti si prefiggono, nella possibilità di concludere quelli che la dottrina ha individuato come contratti atipici, vale a dire contratti che non trovano riscontro in schemi normativi preordinati ma che sono comunque tesi a realizzare interessi meritevoli di tutela.

Giova anche precisare che l'autonomia contrattuale si sostanzia nella facoltà delle parti di determinare liberamente il contenuto del contratto; corollario di questa affermazione è che i soggetti possono, nel predisporre il contratto, ampliare il suo contenuto oltre lo schema del contratto prescelto; in questo caso il contratto resta tipico a condizione che le clausole atipiche inserite non ne alterino il contenuto e lo allontanino in maniera drastica dal "tipo" originariamente prescelto.

Da ultimo, nel concetto di autonomia negoziale rientra anche la possibilità di concordare il rispetto di una determinata forma per la stipulazione del contratto; l'accordo infatti secondo l'articolo 1352 del Codice Civile deve risultare da atto scritto e se nel testo non è chiaramente esplicitato che essa è prevista *ad probationem*, la legge presume che essa sia prevista *ad substantiam* ricollegando il mancato

rispetto della forma nel primo caso alla forma di invalidità più lieve, l'annullabilità e nel secondo caso alla forma di invalidità più grave, la nullità.

Effettuata la ricognizione, considerata nell'opinione di chi scrive il necessario viatico all'analisi della nozione di contratto, si può adesso compiere qualche riflessione intorno ad esso.

Abbiamo già definito, ricorrendo alla disposizione civilistica all'articolo 1321 c.c., quello che è il contratto ma è opportuno analizzare le scelte terminologiche effettuate dal Legislatore.

Attraverso la stipula del contratto le parti possono costituire un nuovo rapporto giuridico patrimoniale oppure estinguere un vincolo precedentemente posto in essere dalle parti; sin qui il Legislatore non ha dato particolare spazio a dubbi interpretativi da parte della dottrina e della giurisprudenza per ciò che riguarda la costituzione e l'estinzione del vincolo contrattuale⁶; oggetto di un acceso dibattito è stato invece l'esatto significato del termine "regolare", e la domanda giusta da porsi al riguardo è: in cosa consiste la funzione regolatrice del contratto?

⁶ Roppo V., *Il contratto*, Milano, 1993.

La dottrina, si veda in particolare Piero Schlesinger, ha fornito la risposta che, a parere di chi scrive, è forse la più esaustiva; la dottrina maggioritaria, infatti, ritiene che nel novero dei contratti diretti a regolare un rapporto giuridico patrimoniale vadano necessariamente ricompresi quelli «che modificano un precedente rapporto intercorrente tra le parti»⁷ ma soggiunge che nel novero di questi contratti di regolazione vi rientrano anche i contratti normativi.

I contratti normativi sono quei contratti diretti a regolare rapporti patrimoniali futuri; le parti, stipulando un contratto normativo, determinano in maniera preventiva totalmente o parzialmente il contenuto di futuri ed eventuali contratti, senza vincolarsi alla conclusione dei medesimi; in questo modo, essi pongono le fondamenta del loro accordo contrattuale, riservando al futuro la conclusione dello stesso e regolando i loro interessi contrattuali in maniera preventiva.

Continuando nell'analisi della definizione legislativa, corre obbligo di soffermarsi sulla frase “il contratto è l'accordo di due o più parti”: cosa si intende, precisamente, per “parte”?

Bisogna precisare che la nozione di parte non coincide con quella di soggetto, in quanto per “parte” si intende un centro di interessi che a

⁷ Torrente – Schlesinger, *Manuale di diritto privato*, Giuffrè Editore, 2007. p. 1002.

sua volta può essere composto da una pluralità di soggetti; proprio da quest'ultima affermazione può evincersi una delle caratteristiche più importanti del contratto che, come ben si sa, costituisce una *species* del più ampio *genus* del negozio giuridico; questa peculiarità si sostanzia nella sua struttura bilaterale o plurilaterale, in considerazione del fatto che esso si perfeziona con il consenso di due o più parti; intuitivo quindi comprendere quale sia la differenza sostanziale con il contratto unilaterale, il quale invece si perfeziona con la sola manifestazione della volontà dell'autore dell'atto senza che occorra assumere il consenso dell'altro; esempio principe in questo senso è il testamento.

Un'ultima considerazione con riguardo alla definizione in commento merita il riferimento al “rapporto giuridico patrimoniale” citato all'interno di essa; la nozione di patrimonialità può essere rintracciata andando a leggere l'articolo 1174 c.c., che disciplina le obbligazioni in generale ed è rubricato “Carattere patrimoniale della prestazione” che testualmente dispone: «La prestazione che forma oggetto dell'obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere a un interesse, anche non patrimoniale, del creditore.».

Dalla lettura della norma si evince facilmente che la prestazione che viene dedotta in obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica e corrispondere ad un interesse anche non patrimoniale del creditore.

Corollario di questa affermazione è che la patrimonialità del rapporto non dipende dalla natura dell'interesse perseguito dalle parti che, come ci ricorda la norma, può anche essere non patrimoniale, ma viene determinata dal fatto che le due prestazioni cui le parti si obbligano devono essere suscettibili di valutazione economica.

1.2. Disamina dei vizi del consenso

La Disciplina dei vizi del consenso in ambito contrattuale ha rappresentato da sempre una indiscussa protagonista dei più animati dibattiti dottrinari e giurisprudenziali «in linea con quell'evoluzione “pratica” degli ordinamenti giuridici che si svolge da un lato con le regole che i privati si “inventano” per meglio rispondere ai loro mutevoli bisogni, dall'altro con gli indirizzi delle prassi